

POLIZZA LIBRO MATRICOLA RC AUTO, GARANZIE AGGIUNTIVE ED ARD (Auto Rischi Diversi)

La presente polizza è stipulata tra:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
VIA DELL'UNIVERSITA' 4
41121 MODENA
CF/P.IVA 00427620364
CIG

e

Società Assicuratrice

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:	31.03.2022
Alle ore 24.00 del:	31.03.2027

**Con scadenze dei periodi di Assicurazione
successivi al primo fissati:**

Alle ore 24.00 di ogni:	31/03
--------------------------------	--------------

INDICE

DEFINIZIONI [DEF]	1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]	4
DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI	4
Art. 1 <i>Durata dell'Assicurazione – Rinnovo - Proroga – Recesso</i>	4
Art. 2 <i>Pagamento del Premio e delle appendici con incasso premio - decorrenza dell'Assicurazione</i>	4
Art. 3 <i>Clausola broker</i>	5
Art. 4 <i>Forma delle comunicazioni</i>	6
Art. 5 <i>Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – variazione del rischio</i>	6
Art. 6 <i>Revisione del prezzo</i>	7
Art. 7 <i>Recesso</i>	7
Art. 8 <i>Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo</i>	7
Art. 9 <i>Foro competente</i>	7
Art. 10 <i>Tracciabilità dei flussi finanziari</i>	7
Art. 11 <i>Interpretazione della Polizza</i>	8
Art. 12 <i>Oneri fiscali</i>	8
Art. 13 <i>Rinvio a specifiche condizioni e norme</i>	8
Art. 14 <i>Modifiche dell'Assicurazione</i>	8
Art. 15 <i>Tutela della Privacy</i>	8
Art. 16 <i>Coassicurazione e Delega</i>	8
Art. 17 <i>Copertura a Libro Matricola</i>	9
Art. 18 <i>Estensione territoriale – Validità della garanzia all'Estero</i>	9
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO	11
Art. 19 <i>Obblighi in caso di sinistro e relativa Denuncia del sinistro</i>	11
Art. 20 <i>Procedura per la valutazione del danno e delle perdite</i>	11
Art. 21 <i>Determinazione dell'ammontare del Danno e dell'Indennizzo</i>	12
Art. 22 <i>Riparazione – Reintegrazione in forma specifica</i>	12
Art. 23 <i>Recupero delle cose rubate</i>	13
Art. 24 <i>Gestione delle vertenze legali</i>	13
Art. 25 <i>Clausola arbitrare</i>	13
Art. 26 <i>Rinuncia all'azione di rivalsa</i>	13
Art. 27 <i>Rendicontazione sinistri</i>	14
Art. 28 <i>Attestazione dello stato di rischio</i>	15
Art. 29 <i>Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)</i>	15
Art. 30 <i>Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)</i>	15
Art. 31 <i>Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)</i>	15
SEZIONE I – RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI [SEZ. RCA]	17
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	17
MASSIMALI ASSICURATI	17
ESCLUSIONI	17
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA SEZIONE I RCA– RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (GARANZIE SEMPRE OPERANTI)	19
Art. 32 <i>Bonus Malus</i>	19
Art. 33 <i>A) Tariffa Fissa</i>	19
Art. 34 <i>Periodo di osservazione della sinistrosità</i>	19
Art. 35 <i>Trasferimento della proprietà del veicolo</i>	20
Art. 36 <i>Sostituzione e Duplicato della Documentazione Assicurativa</i>	20
Art. 37 <i>Cessazione della copertura per furto del veicolo</i>	20
Art. 38 <i>Cessazione della copertura per vendita, distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo</i>	20

Art. 39	<i>Operazioni di Carico e Scarico</i>	20
Art. 40	<i>Veicoli speciali per portatori di handicap</i>	21
Art. 41	<i>Danni da inquinamento</i>	21
Art. 42	<i>Responsabilità Civile dei Trasportati</i>	21
Art. 43	<i>Ricorso terzi da incendio</i>	22
Art. 44	<i>Sgombero neve – Veicoli adibiti occasionalmente a sgombero neve</i>	22
SEZIONI A.R.D. – OPERANTI SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE		23
CONDIZIONI PARTICOLARI.....		23
Art. 45	<i>valore assicurato, suo adeguamento e calcolo del premio</i>	23
SEZIONE II – INCENDIO, FURTO, ESTORSIONE, RAPINA, EVENTI SOCIO-POLITICI, EVENTI NATURALI		23
OGGETTO DELL’ ASSICURAZIONE.....		23
ESCLUSIONI.....		23
c)	<i>Eventi socio politici</i>	24
d)	<i>Eventi naturali/Speciali</i>	24
Art. 46	<i>Gestione dei sinistri in franchigia per le garanzie a.r.d.</i>	25
SEZIONE III – GARANZIE INTEGRATIVE SEMPRE OPERANTI		25
Art. 47	<i>Cristalli</i>	25
Art. 48	<i>Perdita delle Chiavi</i>	25
Art. 49	<i>Rimborso spese di immatricolazione e passaggio di proprietà</i>	25
Art. 50	<i>Trasporto in ambulanza</i>	26
Art. 51	<i>Spese di noleggio di un veicolo</i>	26
Art. 52	<i>Danni alla tappezzeria in caso di soccorso a vittime della strada</i>	26
Art. 53	<i>Danni successivi al furto, alla estorsione ed alla rapina</i>	26
Art. 54	<i>Danni da scasso</i>	26
Art. 55	<i>Dissequestro del veicolo</i>	26
Art. 56	<i>Furto documenti assicurativi</i>	27
Art. 57	<i>Assistenza ritiro patente</i>	27
Art. 58	<i>Spese parcheggio e/o custodia</i>	27
Art. 59	<i>Rimpatrio veicolo e persone a bordo del veicolo</i>	27
Art. 60	<i>Traino, recupero e trasporto del veicolo- assistenza</i>	27
Art. 61	<i>Garanzia documentazione assicurativa r.c.a. e tassa automobilistica</i>	28
Art. 62	<i>Dispositivi di sicurezza</i>	28
Art. 63	<i>Impianto antifurto e/o di localizzazione satellitare</i>	28
Art. 64	<i>Bagaglio</i>	29
Art. 65	<i>Guasti arrecati dalle autorità</i>	29
Art. 66	<i>Tutela giudiziaria</i>	29
SEZIONE IV – MULTIRISCHI [SEZ KSK]		30
OGGETTO DELL’ ASSICURAZIONE.....		30
ESCLUSIONI.....		30
DETRAZIONI.....		30
LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF]		31

DEFINIZIONI [DEF]

Accessori:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals
A.R.D.	Auto Rischi Diversi, cioè l'assicurazione di rischi diversi dalla Responsabilità Civile Auto (R.C.A.)
Assicurato	Il contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Attestato di rischio:	Attestazione, di cui al D.L. 23/12/76 n. 857 convertito nella L. 39 del 26/2/77 e successive variazioni e integrazioni, nella quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato
Audio-fono-visivi:	L'installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere), stabilmente fissata al veicolo, fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino
Broker-Intermediario	L'Impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
CID	Convenzione Indennizzo Diretto
Circolazione	Il moto di un veicolo su strada ed area pubblica, nonché aree private equiparate ; è compresa sia la sosta che la fermata e/o il ricovero dello stesso.
Classe di merito della Società:	È la classe di merito assegnata al veicolo in base alle regole previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, che si differenziano da quanto previsto dal Regolamento IVASS n° 4 del 09/08/2006e ss.mm.ii
Classe di merito di conversione universale:	È la classe di merito assegnata obbligatoriamente al veicolo in base alle regole previste dal Regolamento IVASS n° 4 del 09/08/2006e ss.mm.ii
Codice:	Il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni
Conducente	La persona alla guida del veicolo.
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
Beni assicurati/cose/enti:	Beni oggetto di copertura assicurativa. Essi sono detti anche enti assicurati.
Cristalli	Parabrezza, lunotto posteriore, finestrature, vetro specchietto laterale, nonché i materiali trasparenti (pure se diversi dal vetro) dei finestrini.
CTT	Convenzione Terzi Trasportati
Danno	Il pregiudizio economico in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di

	polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo
Danno parziale	La perdita parziale del veicolo assicurato, nonché il danno in conseguenza del quale le spese di riparazione del veicolo siano pari od inferiori al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro
Danno totale	La perdita totale del veicolo assicurato, nonché il danno in conseguenza del quale le spese di riparazione del veicolo siano superiori al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore, con i criteri indicati in Polizza
Degrado:	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo
Dipendente	Il soggetto collegato al Contraente da un rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL). In particolare, le persone che hanno con l'assicurato un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, oppure che, pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano incaricate o autorizzate a partecipare ad attività del Contraente. Sono compresi gli Amministratori del Contraente.
Documentazione Assicurativa	Il certificato di assicurazione e l'allegata carta verde, se compreso, il contrassegno
Franchigia	L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato
Impresa Debitrice	L'impresa di Assicurazione che, assicurando il veicolo responsabile in tutto o in parte del sinistro, è tenuta al rimborso del risarcimento effettuato dalla Gestionaria
Impresa Gestionaria	L'Impresa di Assicurazione tenuta alla gestione del danno ai sensi della Convenzione CID – CTT
Indennizzo/Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Legge	Il D.Lgs 209/2005, laddove il termine "Legge" ne faccia esplicito riferimento
Limite di Indennizzo/Risarcimento	Il massimo indennizzo dovuto dalla Società
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
Optional:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino
Periodo di assicurazione:	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale
Periodo di osservazione:	Il periodo che inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza annuale del contratto
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione
Premio	La somma dovuta dalla Contraente alla Società

Proprietario	L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Scoperto	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Società/Assicuratori/Impresa/Compagnia	La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto il presente rischio.
Tariffa:	La Tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione della presente Assicurazione
Tariffa Bonus/Malus:	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA basata su riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel "Periodo di Osservazione" con regole evolutive fissate dalla Società e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito, ferme le disposizioni del Regolamento IVASS n.4/2006 ss.mm.ii. e relativi allegati.
Tariffa a Franchigia:	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede l'applicazione di una franchigia fissa (il cui ammontare è indicato nel contratto) per sinistro, il cui importo deve essere rimborsato dal Contraente alla Società dopo la liquidazione del danno.
Tariffa Fissa:	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede una variazione di premio predefinita in funzione dell'accadere o meno di sinistri nel "Periodo di Osservazione"
Valore commerciale:	Valore del veicolo desunto da Quattroruote dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro o in mancanza il valore del mercato, a cui va sommato il valore delle parti accessorie e/o optional. In caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, potrà essere desunto da altra rivista specializzata o da rivenditori autorizzati.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

Art. 1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – RINNOVO - PROROGA – RECESSO

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206 e ss.mm.ii., Codice del Consumo.

Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private relativamente all'obbligo di durata annuale del contratto, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell'AVCP.

La presente Assicurazione ha durata indicata nel frontespizio e cesserà automaticamente senza obbligo di disdetta.

E' facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione, per un periodo di sei mesi. La società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dall'inizio della proroga.

Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 50/2016 ss.mm. e ii., il Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, anche annualmente, per una durata di anni 1 (Uno), alle medesime condizioni normative ed economiche, previo benessere della Società ed adozione di apposito atto dell'Ente.

Fermo quanto sopra, si precisa che alla presente assicurazione si applicano le condizioni di cui all'art. 170/bis – (Durata del contratto) relative all'ulteriore periodo di operatività dell'Assicurazione successivo alla scadenza del contratto - del D.lgs 209/2005 e ss.mm.ii; la Società s'impegna quindi a mantenere operante la garanzia prestata con il presente contratto assicurativo per un massimo di quindici giorni successivi alla scadenza del contratto stesso e fino all'effetto della nuova polizza. Detta condizione si applica anche alle Sezioni ARD, fermo restando che, in occasione della gara afferente l'aggiudicazione della nuova assicurazione od in continuità del rischio con la presente Società, il nuovo contratto od il contratto rinnovato ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 50/2016, avrà effetto pari alla naturale scadenza della polizza, che non considera i quindici giorni di cui sopra.

È attribuita alle Parti la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza annua intermedia, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 6 (sei) mesi prima di tale scadenza.

La disposizione di proroga tecnica e/o rinnovo non è operante nel caso in cui la Società si sia avvalsa della facoltà di recesso anticipato annuale prevista all'art.2 della presente sezione.

L'Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel frontespizio.

Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio, entro 90 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 90 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il contraente non paga i premi, le rate di premio successivi e le eventuali appendici comportanti un premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Società o all'Agenzia a cui fa capo la gestione della Polizza per il tramite del Broker incaricato della gestione della Polizza di Assicurazione.

Resta ferma la possibilità dell'Ente di pagare i premi direttamente alla società / agenzia presso la quale il contratto è appoggiato.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 18 gennaio 2008 n° 40 e della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 3 CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza alla Società Aon S.p.a., iscritta alla Sezione B, di cui al Registro Unico degli Intermediari, ai sensi dell'art. 109, D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii..

L'Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, salvo che per la comunicazione di recesso o disdetta che dovrà essere effettuata direttamente dalla Società al Contraente e viceversa, mettendo in copia il Broker. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal Contraente

tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura del 4% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Qualora il pagamento dovesse essere fatto direttamente dal Contraente alla Società, quest'ultima dovrà darne avviso al Broker.

Resta inteso tra le Parti che al Broker, aggiudicatario dalla gara Broker indetta dal Contraente è affidata la gestione e l'esecuzione della presente Polizza.

Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Art. 4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte per iscritto mediante lettera raccomandata, e-mail, PEC (posta elettronica certificata) ed indirizzate al Broker e/o alla Società, salvo che per la comunicazione di recesso o disdetta che dovrà essere effettuata direttamente dalla Società al Contraente e viceversa tramite PEC, mettendo in copia il Broker.

Art. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione dell'assicurato in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. L'assicurato non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza scritta da parte dell'U.O. competente per l'esecuzione del contratto e la gestione dei sinistri.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di Leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno

l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

Art. 6 REVISIONE DEL PREZZO

- a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO*, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO* e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
- b) Il contraente, entro 30 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
In caso di accordo tra le Parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo *RECESSO*.

Art. 7 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi al Contraente a mezzo posta elettronica certificata, inserendo in copia il Broker.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini previsti all'articolo *Pagamento del Premio e delle appendici con incasso premio - decorrenza dell'Assicurazione*.

Art. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un Sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Art. 9 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 ss.mm. e ii.. Per le controversie riguardanti l'esecuzione dell'assicurazione è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il contraente, fatto salvo quanto previsto dal Dlgs 28/2010 ss.mm.ii..

Art. 10 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010. La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. ii.

In tale caso la risoluzione del contratto non pregiudica comunque le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione di diritto, restando immutato il regolare iter liquidativo.

Art. 11 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 13 RINVIO A SPECIFICHE CONDIZIONI E NORME

L'assicurazione si intende regolata oltre che dalle norme della stessa anche dalle condizioni generali e particolari delle assicurazioni di Responsabilità Civile Autoveicoli e Auto Rischi Diversi depositate dalla Società all'IVASS e, laddove esistenti, delle relative tariffe vigenti all'atto della stipula della presente assicurazione.

Si precisa che tali clausole si intendono applicabili ad integrazione e non in disaccordo con le norme del presente capitolato.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 14 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche delle polizze debbono essere provate per iscritto.

Art. 15 TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 ss. mm. e ii., nonché del Dlgs. 30/06/2003 n. 196, laddove non in contrasto con il Regolamento, e del Garante per la Protezione dei Dati Personali 26.4.2007, si informa che i dati verranno trattati senza finalità eccedente l'oggetto della presente polizza e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche.

Art. 16 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto di polizza.

La Società delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile ed è tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.

La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'Indennizzo.

Con la sottoscrizione della presente Polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, Somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente Polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di Polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Art. 17 COPERTURA A LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, intestati al P.R.A. alla Contraente o per i quali la stessa, pur non essendo intestataria al P.R.A., abbia un interesse assicurativo essendo gli stessi utilizzati per i fini istituzionali della Contraente.

In caso di sostituzione di veicolo verrà riconosciuta, al veicolo subentrante, la stessa classe di merito del veicolo sostituito.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso del periodo di assicurazione, il premio sarà determinato in base ai costi convenuti in sede di gara e indicati sul Libro Matricola.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, furto, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione della Documentazione Assicurativa.

Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data e ora richiesti dal Contraente, purché non antecedenti la data e l'ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società. Le esclusioni decorreranno dalle ore 24.00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o, comunque, dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società della Documentazione Assicurativa.

Qualora la Contraente fornisca, in buona fede, dichiarazioni errate, incomplete o inesatte, la Società riconosce comunque la piena validità della garanzia, fermo il diritto di richiedere l'eventuale maggior premio non percepito.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata, dalla Società, per ogni periodo d'assicurazione, entro 120 (centoventi) giorni dal termine del periodo stesso.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dalla Contraente per la rata successiva, dovranno essere versate nei termini indicati all'Art. *Pagamento del premio*, che decorreranno dalla data di ricevimento da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Art. 18 ESTENSIONE TERRITORIALE – VALIDITÀ DELLA GARANZIA ALL'ESTERO

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati Membri dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, del Liechtenstein e della Bosnia-Erzegovina.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati, facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sul Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) rilasciato dalla Società unitamente alla Documentazione Assicurativa, non siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCAuto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 19 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO E RELATIVA DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di Sinistro, a parziale deroga dell'articolo 1913 del Codice Civile, l'Unità Organizzativa competente per l'esecuzione del contratto e la gestione dei sinistri, deve darne avviso, alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, per il tramite del Broker, entro 30 giorni da quando ne abbia avuto conoscenza attraverso una qualsiasi comunicazione scritta. La denuncia deve contenere la data, il luogo in cui si è verificato e la descrizione dell'evento, nonché indicazione di eventuali testimoni e/o Autorità Giudiziarie eventualmente intervenute.

Laddove applicabile la norma, la denuncia di sinistro deve essere fatta sull'apposito modulo, secondo la disposizione dell'IVASS.

In caso di apertura da parte della Compagnia della controparte - quale Impresa Gestionaria - del flusso di informazione di responsabilità verso la Società - quale Impresa Debitrice - la Società si obbliga ad inviare tramite PEC lettera di informativa al Contraente, mettendo in copia il Broker, il quale Contraente, a tutela dei propri diritti, è tenuto a dare tempestivo riscontro alla Società per il rispetto dei termini di 30 gg, superati i quali si applica il disposto della responsabilità accettata per silenzio - assenso.

Il Contraente s'impegna, non appena ne sia venuta in possesso, a trasmettere alla Società:

- in caso di sinistro R.C.A. gli eventuali riferimenti testimoniali, le ulteriori informazioni e/o documenti, così come eventuali comunicazioni e/o atti giudiziari inerenti il sinistro;
- in caso di sinistro riconducibile alle Sezioni A.R.D l'indicazione delle conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

La Società si riserva di far eseguire la perizia del veicolo danneggiato. La perizia eseguita da incaricato della Società entro cinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione del sinistro e solo trascorso tale periodo, è data facoltà all'Assicurato di provvedere direttamente alle riparazioni dandone comunicazione alla Società a mezzo lettera raccomandata A/R e/o telex e/o PEC, fermo restando gli obblighi di cui all'articolo "*riparazioni - reintegrazioni in forma specifica*". E' data inoltre facoltà all'Assicurato di far eseguire immediatamente le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina più vicina: l'Assicurato ha però l'obbligo di conservare le tracce ed i resti del sinistro fino all'accertamento del danno da parte della Società.

L'Assicurato sotto pena di decadenza dal diritto di indennizzo, non può giungere ad accordi diretti col Terzo responsabile, né ottenere da questi indennizzo anche parziale senza il consenso della Società.

Art. 20 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE

In caso di sinistro riconducibile alle Sezioni A.R.D l'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del Terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito. I Periti decidono

inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Le spese dell'eventuale terzo perito saranno ripartite a metà.

Art. 21 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO E DELL'INDENNIZZO

In caso di sinistro riconducibile alle Sezioni A.R.D. (II e IV), l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale del veicolo, o delle sue parti, al momento del sinistro ed il valore che eventualmente resta del veicolo stesso o delle parti interessate dopo il sinistro, senza tenere conto delle spese di ricovero e dei danni di mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi ed il valore del veicolo prima del sinistro.

In caso di sinistro riconducibile alle Sezioni A.R.D. (II e IV), si conviene che, a parziale deroga dell'art.1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell'art.1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare il valore assicurato per il veicolo stesso.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico, e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

Sono comunque escluse dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni e/o ripristini.

Sono compresi gli allestimenti, gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli, sempre che il loro valore sia compreso nel capitale assicurato.

In caso di danno/perdita totale del veicolo o di danno parziale avvenuti entro 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione la determinazione dell'ammontare del danno viene effettuata senza tenere conto del degrado d'uso qualora la somma assicurata, compresa l'I.V.A., sia pari al prezzo di acquisto del veicolo risultante dalla relativa fattura.

In caso di danno/perdita totale del veicolo avvenuta oltre i 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione, la Società indennizzerà, nel limite della somma assicurata, il valore commerciale, come definito, del veicolo al momento del sinistro.

In caso di danno parziale del veicolo avvenuta oltre i 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione, la Società indennizzerà, nel limite della somma assicurata, il valore commerciale, come definito, del veicolo al momento del sinistro, e verrà applicato un degrado d'uso non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo (con esclusione del primo anno) dalla data di prima immatricolazione e con il massimo del 50% sulle parti meccaniche ma senza degrado d'uso sulle restanti parti.

Art. 22 RIPARAZIONE – REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA

In caso di sinistro riconducibile alle Sezioni A.R.D, salvo le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

A deroga di quanto sopra il Contraente è autorizzato ad effettuare le riparazioni necessarie al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Art. 23 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

In caso di sinistro riconducibile alla Sezione II Incendio e Furto, se le cose (veicolo e/o sue parti) vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha indennizzato il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla stessa l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose medesime.

Qualora si abbia il recupero prima dell'indennizzo del danno la Società risponderà soltanto dei danni eventualmente sofferti dalle cose medesime in conseguenza del furto.

L'Assicurato all'atto in cui riceve dalla Società l'indennizzo del danno, si impegna a conferire alla Società mandato irrevocabile a vendere il veicolo assicurato qualora lo stesso venga ritrovato, autorizzandola a trattenerne il ricavato della vendita e comunque mettendo l'importo predetto a disposizione della stessa.

Art. 24 GESTIONE DELLE VERTENZE LEGALI

La Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi del Contraente e/o dell'Assicurato, assume la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando Legali e/o Tecnici, e sino alla completa tacitazione della o delle Parti lese.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società, tuttavia, riconosce spese per legali e/o tecnici designati dall'Assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina di tali soggetti in tempi utili al rispetto delle tempistiche previste dal procedimento giudiziale.

La Società, presta inoltre la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese come previsto dall'Articolo 1917 del Codice Civile anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.

In tutti i casi le spese di difesa restano a carico della Società nel limite del quarto del massimale assicurato.

Art. 25 CLAUSOLA ARBITRALE

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.

Art. 26 RINUNCIA ALL' AZIONE DI RIVALSA

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo *ESCLUSIONI*, la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti:

- a) del Contraente (e/o del proprietario e/o locatario del veicolo) e del conducente del veicolo
- per i danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato;
 - se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
 - se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo;
 - quando il veicolo sia adibito a trasporto di cose, in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo;
 - per danni cagionati a terzi commessi da figli minori di dipendenti e/o amministratori dell'Ente o da soggetti appartenenti al loro nucleo familiare o da persone soggette a tutela dell'Ente;
 - se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi del D.lgs 285/1992 ss.mm.ii.;
- b) del Contraente (e/o del proprietario e/o locatario del veicolo):
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii.;
 - nel caso in cui al conducente sia stata sospesa o revocata o non rinnovata l'abilitazione alla guida, a patto che il Contraente (proprietario o locatario del veicolo) non sia a conoscenza di questa circostanza;

e in qualunque altro caso gli compete, salvo i casi in cui il Contraente (e/o il proprietario e/o locatario del veicolo) fosse a conoscenza prima del sinistro, delle cause determinanti il diritto all'azione di rivalsa.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per Legge.

Art. 27 RENDICONTAZIONE SINISTRI

La Società, entro i 60 giorni successivi ad ogni scadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro, della data dell'evento, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dettagliata dell'evento stesso e dei danni occorsi);
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero di sinistro e dell'importo posto a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero di sinistro, data di liquidazione e importo liquidato);
- d) sinistri respinti e/o chiusi senza seguito (con indicazione del numero di sinistro e per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (file formato excel), utilizzabile ed editabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui all'art. "Recesso" o recesso annuale (*se operante*) di cui all'art. "Durata dell'assicurazione, proroga, rinnovo, recesso", la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e, non oltre, 20 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto

il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della Polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e, non oltre, 20 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica del Contraente e/o dal Broker.

Art. 28 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In base al regolamento IVASS n.9/2015 non è più previsto l'invio cartaceo al Contraente dell'attestato di rischio, come indicato ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo n. 209/2005. Pertanto, ai fini dell'aggiudicazione della presente Assicurazione, le compagnie assicurative acquisiscono direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso all'apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell'IVASS. Le informazioni relative ai mezzi assicurati per accedere alla banca dati sono quelli rilevabili dall'elenco pubblicato o fornito dal Contraente in esecuzione della procedura di gara o affidamento diretto di cui alla presente polizza.

Art. 29 PROCEDURE DI RISARCIMENTO DIRETTO (ART. 149 DEL CODICE)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a Sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti Stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.


Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del Sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

Art. 30 PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO (ART. 148 DEL CODICE)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente articolo, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla società del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando un apposito modulo di richiesta di risarcimento danni.

Art. 31 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO (ART. 141 DEL CODICE)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.



SEZIONE I – RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI [SEZ. RCA]

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli e dei natanti - di seguito definitivi veicoli - descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private equiparate, nonché causati dalla circolazione di autobus adibiti a utilizzo e con percorso limitato qualora, a titolo occasionale, effettuino trasporti e/o percorsi diversi da quanto indicato nel libretto di circolazione.

L'assicurazione sarà prestata anche per i veicoli in locazione, noleggio al Contraente, nonché per i veicoli il cui intestatario al PRA sia diverso dal Contraente.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.

MASSIMALI ASSICURATI

Nel rispetto del nuovo art. 128 del Codice delle Assicurazioni Private e ss.mm.ii., nonché della normativa di riferimento, tra cui la Legge n.124 del 04.08.2017 e ss.mm.ii., i massimali per i danni a persone e per i danni a cose sono quelli convenuti in polizza.

Se in polizza è stato convenuto un massimale complessivo, qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.

I massimali prescelti, per sinistro ed indipendentemente dal numero delle vittime, adeguati alla nuova normativa sono i seguenti per ogni singolo veicolo:

- Euro 15.000.000,00 per sinistro suddiviso in Euro 12.500.000,00 per sinistro per danni a persone ed Euro 2.500.000,00 per sinistro per danni a cose ed animali.

ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto all'articolo *RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA*, l'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. L'assicurazione conserva invece pienamente la propria validità:
 - a) se l'abilitazione, regolarmente conseguita, non risulti ancora in possesso dell'assicurato, o se la stessa non è stata rinnovata, a patto che sia rinnovata entro 3 mesi dalla data di scadenza;
 - b) se il conducente alla guida dei veicoli, per i quali è richiesta la patente di servizio ex art. 139 Codice della Strada sia comunque in possesso di regolare patente civile o rientri nella casistica sub a). L'assicurazione conserva comunque la sua validità anche quando il conducente alla guida di veicoli per i quali è richiesta la patente di servizio sia iscritto al corso propedeutico al sostenimento dell'esame per l'ottenimento della patente speciale, durante le prove e durante l'esame, nonché in caso di superamento positivo dell'esame abilitativo per il conseguimento della patente di servizio ancorché non sia stato emesso/ricevuto il documento;
- nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;

- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa prova;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii.

In tali casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA SEZIONE I RCA-RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI (GARANZIE SEMPRE OPERANTI)

La Presente Assicurazione è stipulata in base alle seguenti formule tariffarie. Viene riportato lo stato dei Sinistri registrato nel periodo di osservazione relativo all'annualità assicurativa in essere sulla base delle formule tariffarie applicate ai veicoli assicurati; in sede di aggiudicazione si farà riferimento alle classi di assegnazione per il nuovo periodo assicurativo.

Le tariffe applicate si intendono riferite tutte alla zona territoriale ove ha sede il Contraente.

L'Assicurazione è operante anche per i danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato nonché per i danni derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge.

In ogni caso resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalle norme e dalla legge l'azione della Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957," e di altre disposizioni e normative operanti nell'ambito della Pubblica Amministrazione.

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al proprietario di quest'ultimo (nel caso dei contratti di leasing, al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa.

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

APPENDICI DI VINCOLO: nel caso in cui il veicolo assicurato utilizzato dal Contraente a seguito di contratto di leasing, o simili, su richiesta del Contraente o del proprietario del veicolo verrà emessa appendice di vincolo senza addebito di spese; viceversa in caso di cessazione del contratto di leasing, o simili, su richiesta del Contraente verrà emessa appendice di svincolo senza addebito di spese.

Art. 32 BONUS MALUS

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", valevole per autovetture, ciclomotori, quadricicli, motocicli e motocarrozette, veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **1° periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 33 A) TARIFFA FISSA

Qualora il contratto venga stipulato con tariffa a premio fisso, lo stesso deve intendersi valevole per autobus, macchine operatrici e carrelli di cui all'art. 58 del Codice della Strada, macchine agricole, natanti.

Si intendono applicate le disposizioni che risultano nel Regolamento IVASS n.4/2006 e ss. mm. ii e relativi allegati.

B) RISCHIO STATICO RIMORCHI, SEMIRIMORCHI, MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI TRAINATI

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, purché identificato con targa propria o numero di telaio, nonché per i danni derivanti da manovre a mano, da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di R. C. del veicolo trainante.

Art. 34 PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ

Per l'applicazione delle regole evolutive di cui ai precedenti Articoli sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 35 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante non comporta la cessione del contratto di assicurazione.

Art. 36 SOSTITUZIONE E DUPLICATO DELLA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA

Qualora si debba procedere alla sostituzione della Documentazione Assicurativa, la Società provvederà in merito con impegno della Contraente alla restituzione di quelli sostituiti.

Qualora si debba procedere al rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dalla Legge e successive modificazioni

Art. 37 CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER FURTO DEL VEICOLO

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del Codice, in caso di furto totale del veicolo, il rapporto assicurativo relativo al medesimo è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal "Fondo di garanzia per le vittime della strada", ai sensi dell'art. 283 del Codice. Il Contraente/Assicurato ha diritto di essere rimborsato della relativa parte di premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per il furto, previa tempestiva presentazione alla Società di copia della denuncia alle Autorità.

Art. 38 CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di vendita, distruzione, demolizione od esportazione definitiva, definitiva cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo la Documentazione Assicurativa e la Carta Verde.

Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva o cessazione definitiva della circolazione del veicolo, l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore per la demolizione; ed in caso di vendita il certificato attestante la consegna del veicolo ad uno degli enti designati dalle norme in vigore o ad un terzo attestante la vendita.

Art. 39 OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

La Società assicura la responsabilità del Contraente e/o Assicurato per danni involontariamente cagionati a Terzi dall'esecuzione delle operazioni di scarico da carico da terra sul veicolo e viceversa, ancorché eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna purché detti mezzi o dispositivi

meccanici siano stabilmente fissati sul veicolo e previsti in sede di immatricolazione del medesimo e/o successiva modifica riportata nel libretto di circolazione.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendano parte alle suddette operazioni non sono considerate Terzi.

Art. 40 VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale anche per danni subiti dai trasportati durante le operazioni di salita o discesa degli stessi effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

Art. 41 DANNI DA INQUINAMENTO

Ad integrazione della copertura assicurativa Responsabilità Civile Autoveicoli relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di Inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento) qualora lo stesso si trovi in circolazione.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo da parte delle sostanze succitate.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

- qualora il veicolo identificato non sia coperto da garanzia per R.C.A. prestata dalla Società;
- per i danni alle cose di Terzi che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;
- per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del veicolo identificato effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- se i Terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali, dal Codice, nei confronti dell'Assicurato, ovvero per le Persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o servizio.

Art. 42 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

La Società garantisce l'Assicurato e il Conducente per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione del veicolo contrattualmente identificato per la Responsabilità Civile derivante ai Trasportati, per danni cagionati a Terzi non trasportati sul veicolo identificato in occasione di circolazione dello stesso.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C.A. prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

- qualora il veicolo identificato non sia coperto da garanzia R.C.A. prestata dalla Società;
- per i danni cagionati a cose di Terzi che l'Assicurato od i Trasportati abbiano in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;

- se i Terzi danneggiati non rientrano tra quelli considerati tali, dal Codice, nei riguardi dei beneficiari della garanzia.

Art. 43 RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio o di esplosione o scoppio del veicolo assicurato, anche non in circolazione ai sensi del Codice, risponde dei danni materiali e diretti causati dagli eventi suddetti alle cose e/o animali di terzi.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato, fatta eccezione per l'area o il locale destinato a rimessa del veicolo.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza di un importo per evento pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

Art. 44 SGOMBERO NEVE – VEICOLI ADIBITI OCCASIONALMENTE A SGOMBERO NEVE

Si precisa che l'assicurazione copre i danni derivanti da operazioni di sgombero della neve effettuate dal veicolo assicurato, sempreché sia stata rilasciata specifica autorizzazione dall'Autorità competente. Sono comunque esclusi i danni alla pavimentazione stradale.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

SEZIONI A.R.D. – OPERANTI SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 45 VALORE ASSICURATO, SUO ADEGUAMENTO E CALCOLO DEL PREMIO

Premesso che il valore da assicurare del veicolo dovrà essere indicato dall'Assicurato e che l'aggiornamento dello stesso è sempre a suo carico, la Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore dei veicoli assicurati al valore commerciale e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo, che verrà determinato annualmente sulla base dei tassi indicati nella Scheda Offerta Economica.

SEZIONE II – INCENDIO, FURTO, ESTORSIONE, RAPINA, EVENTI SOCIO-POLITICI, EVENTI NATURALI

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) INCENDIO

La Società assicura i danni materiali arrecati da incendio al veicolo assicurato, compresi, lo scoppio del motore e dell'azione diretta del fulmine anche se non seguiti da incendio.

La Società risponde anche dei danni che lo scoppio di qualsivoglia elemento e/o sostanza destinata all'alimentazione ed al funzionamento del veicolo, può occasionare al veicolo stesso anche quando non vi sia sviluppo d'incendio.

b) FURTO, ESTORSIONE E RAPINA

La Società assicura il veicolo completo di allestimenti, di accessori, di optional e di tutto quanto, normale dotazione, fornito dalla casa costruttrice, contro le perdite e i danni del furto totale, parziale, della estorsione e della rapina, ovunque si trovi tanto al coperto che allo scoperto, fermo od in circolazione.

Sono parificati ai danni di furto, estorsione e rapina i guasti cagionati al veicolo nella esecuzione del furto, della estorsione o della rapina, consumato o tentato, nonché di furto, estorsione o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo stesso, fermo restando l'esclusione di qualsiasi altro reato contro la proprietà.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione sempre che l'Assicurato/Contraente abbia prodotto la documentazione richiesta dalla Società e prevista per Legge.

L'Assicurato è comunque legittimato, in caso di furto totale, ad ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, contro l'impegno di restituire quanto pagato dalla Società, maggiorato degli interessi legali maturati, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia.

ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante per danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;

- verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni) anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o altro evento risarcibile in base alla presente estensione di garanzia;
- da dolo dell'Assicurato. La garanzia è comunque operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba a qualsiasi titolo rispondere, salvo rivalsa nei confronti del responsabile;
- da bruciature causate da contatti di apparecchi elettrici, fiammiferi, sigari od altro ed in genere quelli derivanti da casi fortuiti non seguiti da incendio;
- manifestatisi negli impianti elettrici per effetto dei fenomeni elettrici comunque occasionati; ove però si verificasse incendio che si estendesse oltre gli impianti elettrici, la Società risarcirà il danno risentito dalle altre parti del veicolo ed anche da quella degli impianti elettrici che dall'incendio venisse colpita.

c) EVENTI SOCIO POLITICI

La garanzia è estesa ai danni materiali avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti vandalici o dolosi, terrorismo, sabotaggio.

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà fare denuncia alle Autorità, inoltrando alla Società copia di tale denuncia vistata dall'Autorità stessa.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto e dei limiti indicati nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

d) EVENTI NATURALI/SPECIALI

La Società risponde dei danni materiali subiti dal veicolo assicurato da:

- eventi atmosferici: uragano, bufera, tempesta, tempeste di vento, bora, trombe d'aria, grandine, cicloni, tifoni, e cose da tali eventi trasportate;

La garanzia si intende inoltre estesa ai danni provocati da:

- eruzioni vulcaniche, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto delle eruzioni vulcaniche medesime;
- terremoto, intendendosi per tale un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto cause endogene. La Società risponde, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati da o per crollo parziale o totale dei fabbricati, od impianti fissi all'aperto, provocati da terremoto;
- frane, smottamenti del terreno, crollo di edifici e strutture atte alla viabilità, sprofondamento di strade, sprofondamento e caduta di ponti, caduta di neve o di ghiaccio, massi, pietre, valanghe, slavine, esplosioni naturali, caduta di oggetti, caduta di aerei o missili, parti di essi e oggetti trasportati;
- inondazioni, alluvione, esondazione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto; la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da inondazioni provocate sia dal mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini sia artificiali che naturali, sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto e dei limiti indicati nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

Art. 46 GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA PER LE GARANZIE A.R.D.

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite dello scoperto e/o della franchigia per sinistro.

Le Parti convengono che i sinistri che interessino i veicoli assicurati di proprietà dell'Ente Contraente saranno liquidati al netto dello scoperto e/o della franchigia, qualora contrattualmente prevista nella tabella Limiti-Scoperti-Franchigie, che rimane a carico del Contraente.

Le Parti convengono che i sinistri che interessino i veicoli assicurati non di proprietà dell'Ente Contraente saranno liquidati all'intestatario del libretto (proprietario) al lordo della franchigia e/o scoperto, qualora contrattualmente prevista nella tabella Limiti-Scoperti-Franchigie, che rimane a carico del Contraente. La Società, con cadenza annuale, richiederà all'Ente Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite dello scoperto e/o della franchigia.

Gli importi rientranti nei limiti dello scoperto e/o franchigia per sinistro dovranno essere rimborsati dal Contraente direttamente alla Società nei termini previsti all'articolo pagamento del premio, che decorreranno dal giorno di ricevimento, da parte del medesimo, del relativo documento emesso dalla Società e ritenuto formalmente corretto.

SEZIONE III – GARANZIE INTEGRATIVE SEMPRE OPERANTI

Art. 47 CRISTALLI

La garanzia copre i danni subiti dai cristalli del veicolo conseguenti a causa accidentale o a fatto di Terzi.

Questa garanzia opera esclusivamente, nei limiti per essa specificati, per gli eventi che non siano oggetto delle altre assicurazioni.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza di un importo pari quello riportato nella a Limiti – Scoperti - Franchigie.

Art. 48 PERDITA DELLE CHIAVI

La Società rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o di bloccaggio / sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione di serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto.

La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

Art. 49 RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE E PASSAGGIO DI PROPRIETÀ

In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'Assicurato un indennizzo pari alle spese di immatricolazione e/o quelle relative al passaggio di proprietà ad altro veicolo sostenute al momento dell'acquisto del nuovo veicolo.

Art. 50 TRASPORTO IN AMBULANZA

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del Conducente e/o dei Trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidente da circolazione, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso.

La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti – Franchigie.

Art. 51 SPESE DI NOLEGGIO DI UN VEICOLO

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza e/o per sequestro conseguente ad incidente stradale, la Società rimborserà all'Assicurato, a titolo di indennità, le spese documentate sostenute per il noleggio di un veicolo di caratteristiche similari, esclusi carburanti e lubrificanti.

La garanzia è operante anche in caso di sequestro del veicolo; in questo caso l'Assicurato è tenuto ad allegare i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità ed a precisare il luogo dove si trova sequestrato il veicolo stesso.

La Società rimborserà tali spese, per ogni singolo sinistro, sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie per il tempo tecnico necessario alle riparazioni, qualora effettuabili, del veicolo e comunque per un periodo massimo non superiore a 30 (trenta) giorni.

Art. 52 DANNI ALLA TAPPEZZERIA IN CASO DI SOCCORSO A VITTIME DELLA STRADA

La Società assicura il rimborso, delle spese sostenute dall'Assicurato per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo assicurato, in conseguenza del trasporto di vittime di incidenti stradali dal luogo del fatto al Pronto Soccorso, anche nel caso che si tratti di animali.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

Art. 53 DANNI SUCCESSIVI AL FURTO, ALLA ESTORSIONE ED ALLA RAPINA

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal mezzo per effetto della circolazione successiva al furto, estorsione od alla rapina.

Il capitale assicurato è pari a quello in corso per la garanzia "Furto, Estorsione e Rapina".

La garanzia non opera per i danni subiti dalle parti meccaniche non conseguenti a collisione, urto, ribaltamento e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli.

Art. 54 DANNI DA SCASSO

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni da effrazione e/o scasso subiti dal veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del veicolo suddetto.

Ad integrazione di quanto previsto dalle Norme che regolano la Gestione dei Sinistri si precisa che, unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla Società copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

Art. 55 DISSEQUESTRO DEL VEICOLO

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese l'Assicurato nelle pratiche giudiziarie e stragiudiziarie per lo svincolo del veicolo che sia stato sottoposto a fermo od a regolare sequestro da parte dell'Autorità Competente a seguito di un sinistro.

Art. 56 FURTO DOCUMENTI ASSICURATIVI

La Società in caso di furto o estorsione o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, indennizzabile a termini di polizza, indennizza i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita dei documenti assicurativi e dei benefici dell'assicurazione di responsabilità civile, corrispondendo l'importo pari al rateo di premio netto della garanzia di responsabilità civile relativo al periodo compreso fra la data del sinistro e la data di scadenza del premio pagato.

La liquidazione del danno verrà effettuata contemporaneamente al pagamento dell'indennizzo per il furto o estorsione o rapina del veicolo.

Art. 57 ASSISTENZA RITIRO PATENTE

La Società rimborsa le spese giudiziali e stragiudiziali relative alle procedure per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione della patente di abilitazione alla guida, se conseguente ad incidente di circolazione che abbia comportato lesioni gravi o gravissime a terze persone. La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

Art. 58 SPESE PARCHEGGIO E/O CUSTODIA

La Società dietro presentazione della relativa documentazione rimborsa le spese sostenute per parcheggio e/o custodia, a seguito di furto totale o estorsione o rapina, disposti dalle Autorità fino al giorno della comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento.

La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

Art. 59 RIMPATRIO VEICOLO E PERSONE A BORDO DEL VEICOLO

Qualora il veicolo non possa più procedere o non sia in grado di rientrare autonomamente, a seguito di qualsiasi guasto meccanico, elettrico e/o di un evento garantito in polizza, la Società indennizza le spese di rimpatrio del veicolo, comprese le spese di rimpatrio delle persone (conducente e trasportati) a bordo dello stesso, fino alla residenza o domicilio in Italia.

La Società indennizzerà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

Art. 60 TRAINO, RECUPERO E TRASPORTO DEL VEICOLO- ASSISTENZA

Qualora il veicolo non possa più procedere o non sia in grado di rientrare autonomamente, a seguito di qualsiasi guasto meccanico, elettrico e/o di un evento garantito in polizza, e/o di sinistro la Società rimborsa le spese sostenute per il recupero dello stesso per:

- traino ad una locale officina di riparazioni sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

- trasporto dal luogo di avvenimento del sinistro al luogo di residenza dell'Assicurato, per i danni non riparabili in loco sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

Le spese sostenute per il traino e/o trasporto devono essere documentate rispettivamente da regolare fattura e dai documenti originali di viaggio intestati all'Assicurato. La garanzia non è operante qualora il trasporto sia avvenuto a seguito di semplici guasti riparabili in loco. Si precisa, infine, che sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina.

Nel caso in cui, a seguito di uscita di strada, il mezzo risulti danneggiati in modo da non potere più ritornare autonomamente sulla sede stradale, sono comprese nell'assicurazione le spese necessarie per rimettere il mezzo danneggiato sulla sede stradale ovvero per sollevarlo e trasportarlo o trainarlo fino al più vicino punto di assistenza.

Art. 61 GARANZIA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA R.C.A. E TASSA AUTOMOBILISTICA

La Società, qualora l'assicurato perda la disponibilità del veicolo per incendio, furto o rapina totali, o per distruzione a seguito di sinistro, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:

- al rateo di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione di Responsabilità Civile contratta con l'Impresa relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;
- alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

Art. 62 DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:

- air bags;
- pretensionatori di cinture di sicurezza;
- dispositivi antincendio;

del veicolo assicurato. La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

Quanto sopra purché il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

Art. 63 IMPIANTO ANTIFURTO E/O DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE

Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:

- impianto antifurto;
- impianto di localizzazione satellitare;

del veicolo assicurato. La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti – Franchigie.

Quanto sopra purché il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

Art. 64 BAGAGLIO

La Società si obbliga ad indennizzare i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di danno da Circolazione o danno di cui alla Sezione II e IV.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà dell'Assicurato e dei suoi dipendenti; sono in ogni caso esclusi denaro, preziosi e titoli.

La Società indennizzerà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti – Franchigie.

Art. 65 GUASTI ARRECATI DALLE AUTORITÀ

La garanzia copre anche i danni arrecati dalle autorità e/o dall'Assicurato e/o da altri allo scopo di evitare e/o ridurre un sinistro indennizzabile a termini di polizza e/o in conseguenza di operazioni di soccorso, salvataggio, rimozione o altro motivo a seguito di evento previsto dalla presente polizza.

Art. 66 TUTELA GIUDIZIARIA

La Società assumerà a proprio carico l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al Contraente e/o Assicurato e/o al conducente (se autorizzato) del veicolo assicurato allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo, solo per la parte eccedente i limiti fissati nel terzo comma dell'art. 1917 CC;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali conseguenti ad incidente stradale il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato.

La garanzia comprende:

- le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- le spese peritali, compresi medici ed accertatori, per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione, conseguenti all'uso del veicolo, per tutti i gradi di giudizio, anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'Ente;
- a condizione che la causa sia stata autorizzata dall'Impresa, le spese processuali a carico dell'assicurato in caso di soccombenza totale o reciproca e di compensazione per qualunque motivo, comprese quelle che l'assicurato sia tenuto a rimborsare alla controparte a seguito di transazione anch'essa autorizzata dall'Impresa.

La Società indennizzerà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie

SEZIONE IV – MULTIRISCHI [SEZ KSK]

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, per i veicoli per i quali è operante la presente garanzia, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti verificatisi durante la Circolazione e conseguenti a:

- collisione con altri veicoli, persone e/o cose e/o animali;
- urto contro ostacoli di qualsiasi genere;
- ribaltamento, fuoriuscita di strada, nonché ogni altra causa fortuita e violenta per effetto della circolazione.

L'assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti del veicolo.

ESCLUSIONI

Non sono comunque indennizzabili i danni:

- causati da cose o da animali trasportati sul veicolo;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni;
- conseguenti a furto e rapina (consumati o tentati) del veicolo o ad incendio, esplosione e scoppio dello stesso, se non determinati da un rischio coperto dalla polizza;
- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- i danni da vizio proprio del veicolo e da svalutazione dello stesso a seguito del sinistro;
- i danni derivanti da mancata utilizzazione del veicolo;
- se il guidatore non sia munito di prescritta patente di abilitazione;
- se il veicolo non circoli nelle condizioni risultanti dalla carta di circolazione e con il numero di persone corrispondenti al numero dei posti in essa indicato;
- quando il veicolo venga usato per la partecipazione a corse, gare e relative prove, anche se non ufficiali.

DETRAZIONI

Per ogni sinistro la Società effettuerà il pagamento dell'indennizzo previa detrazione di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF]

	Scoperti per sinistro	Franchigie per sinistro	Limiti d'indennizzo €
Sezione I – RCA			
Ricorso terzi da incendio	Nessuno	Nessuno	1.000.000,00
Sezione ARD			
Sezione II – Incendio Furto Rapina Estorsione	Nessuno	Nessuno	//
Sezione II – Eventi socio-politici, eventi naturali	Nessuno	Nessuno	//
Sezione III – Garanzie Aggiuntive			
Cristalli	Nessuno	Nessuno	1.500 per sinistro
Perdita chiavi	Nessuno	Nessuno	500 per sinistro
Trasporto in ambulanza	Nessuno	Nessuno	1.000 per sinistro
Spese di Noleggio di un veicolo	Nessuno	Nessuno	100 max 30 gg per sinistro
Danni alla tappezzeria in caso di soccorso alle vittime della strada	Nessuno	Nessuno	1.000 per sinistro
Traino, recupero e trasporto	Nessuno	Nessuno	2.000 per sinistro
Assistenza ritiro patente	Nessuno	Nessuno	500 per sinistro
Spese di Parcheggio e/o custodia veicolo	Nessuno	Nessuno	1.000 per sinistro
Rimpatrio veicolo e persone a bordo	Nessuno	Nessuno	3.000 per sinistro
Dispositivi di sicurezza	Nessuno	Nessuno	1.000 per sinistro
Impianto antifurto e/o di localizzazione satellitare	Nessuno	Nessuno	2.000 per sinistro
Bagaglio	Nessuno	Nessuno	1.500,00= per evento e per anno assicurativo

			relativamente a ciascun veicolo assicurato, fino ad una concorrenza massima complessiva per anno assicurativo di € 15.000,00.
Spese Legali	Nessuno	Nessuno	10.000 per sinistro
Sezione IV - Multirischi	Nessuno	Nessuno	//

ELENCO VEICOLI DI OGNI ENTE (SI RIMANDA AI FILE ALLEGATI ALLA DOCUMENTAZIONE OGGETTO DI GARA)

NOTA BENE

Il parco veicoli dell'Ente così come descritto nella tabella allegata ai documenti di gara, è aggiornato alla data di indizione della gara ed è su tale elenco che l'Impresa dovrà formulare offerta. In sede di aggiudicazione verranno comunicate eventuali variazioni. Il suddetto parco veicoli potrà quindi essere soggetto a modificazioni (sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni e/o variazioni) in corso di esecuzione del contratto; pertanto l'offerta economica dovrà fare riferimento alla situazione cristallizzata nel mese di marzo ed avente decorrenza il 31.03.2022.

Ad ogni scadenza anniversaria di vigenza del contratto, ed in caso di proroga, dovranno essere aggiornati da parte della Compagnia tutti i parametri per l'individuazione del premio di Responsabilità Civile Auto, con riferimento sia alla classe di merito o diversa formula tariffaria, che alle eventuali sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni e/o variazioni del parco veicoli; lo stesso aggiornamento dovrà avvenire anche per le garanzie delle Sezioni II e IV laddove attivate. Nel caso in cui alla suddetta data risultino delle sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni, la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata, per analogia di automezzo, all'automezzo sostituito o incluso.

Pertanto l'importo della polizza in argomento dovrà tenere conto, già a partire dalla data di effetto della medesima, delle predette eventuali variazioni.

Per tutti i veicoli sono operanti le Garanzie Integrative di cui alla Sezione III) del presente capitolato di polizza. Inoltre, con riferimento alla tabella allegata, qualora sia segnalato il valore commerciale del veicolo, le specifiche garanzie della Sezione II) "Incendio, furto/rapina/estorsione, Eventi sociopolitici, Eventi naturali" e Sezione IV "Multirischi Kasko" del capitolato tecnico, devono intendersi richieste ed attivate nei termini indicati nell'elenco veicoli; pertanto la Società è obbligata a prevederne il relativo costo in sede di offerta economica.

Premesso che è facoltà del Contraente richiedere, ove lo ritenga opportuno, l'applicazione delle garanzie assicurate di cui alla Sezione II) e Sezione IV), si conviene che il computo del premio per le predette garanzie sia determinato commisurando il valore commerciale di ciascun singolo veicolo riportato nell'elenco allegato denominato "Elenco veicoli", al tasso lordo pro mille previsto per ogni categoria di veicolo e per ogni specifica garanzia.

Ciò premesso, ed in ragione delle future variazioni, si richiede di indicare nella tabella sottostante, in maniera distinta, per ciascuna categoria di veicoli e per ciascuna delle sotto elencate garanzie Auto Rischi Diversi, la tassazione pro-mille lorda, da applicare, dietro richiesta del Contraente, al valore commerciale del veicolo da assicurare od, in caso contrario, l'impossibilità a prevederne la tassazione, indicandolo espressamente in tabella alla voce corrispondente.

Tipologia di veicolo	Incendio	Furto	Eventi Sociopolitici	Eventi Naturali e diversi	Kasko
Autovetture	%o	%o	%o	%o	%o
Auto promiscui	%o	%o	%o	%o	%o
Autocarri	%o	%o	%o	%o	%o
Autoveicoli ad uso speciale	%o	%o	%o	%o	%o
Motocarri	%o	%o	%o	%o	%o
Ciclomotori	%o	%o	%o	%o	%o
Motocicli	%o	%o	%o	%o	%o
Macchine operatrici	%o	%o	%o	%o	%o
Macchine agricole	%o	%o	%o	%o	%o
Rimorchi	%o	%o	%o	%o	%o
Veicoli elettrici	%o	%o	%o	%o	%o

La Società

.....

Il Contraente

.....